

**Verbale di integrazione  
dell'Accordo 2 aprile 2020  
sulle ricadute nel perimetro Italia del Piano Team23**

Il giorno 21 ottobre 2021, in Milano

UniCredit/Aziende del Gruppo,

e le Organizzazioni Sindacali FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN

premessò che

- in data 2 aprile 2020, a conclusione della procedura sindacale prevista dal CCNL, è stato sottoscritto l'Accordo sulle ricadute nel perimetro Italia del Piano di innovazione denominato "Team 23";
- detto Accordo ha previsto le modalità di gestione, con strumenti socialmente sostenibili, delle ricadute occupazionali del Piano Team 23 prevedendo, tra l'altro, l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà del settore credito per una durata media di 54 mesi oltre che forme di incentivo per i dipendenti che maturino la finestra pensionistica entro il periodo del Piano;
- in esito a detto Accordo sono state accolte le domande di accesso al Fondo di Solidarietà dei dipendenti con finestra pensionistica fino al 1° febbraio 2028;

considerato che

- nei mesi scorsi UniCredit ha sviluppato un intenso processo di semplificazione e razionalizzazione delle strutture di governo e supporto non a contatto con la clientela;
- tale processo ha realizzato condizioni organizzative che consentono di anticipare l'uscita di 350 dipendenti in carico presso le predette strutture di governo e supporto già aderenti ai piani esodo previsti dall'Accordo 2 aprile 2020 richiamato in premessa;

le Parti

dandosi atto che i processi sopra sintetizzati da parte aziendale nel corso del confronto con le Organizzazioni Sindacali integrano i presupposti per l'attivazione, a favore dei lavoratori interessati, delle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà previste in caso di sospensione dell'attività lavorativa;

fermi i contenuti dell'Accordo 2 aprile 2020  
convengono quanto segue

Art. 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente Verbale.

Art. 2 – Personale già aderente al piano esodi Team 2023 con finestra pensionistica entro 1° febbraio 2028 e fruizione delle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà

Il personale appartenente alle strutture di governo e supporto delle direzioni generali (con esclusione quindi delle strutture/figure commerciali a riporto gerarchico dei Regional Manager nonché delle strutture tecnologiche del perimetro Group Digital & Information) già aderente


  
Stefano Cefaloni

  
Michel

  
Alfredo Malteni

  
Paolo Juppè

  
Comunicazioni Talenti

  
Silvio Lof

all'art. 7 dell'Accordo 2 aprile 2020, la cui adesione sia stata accettata con cessazione per accesso alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà prevista a far data dal 1° gennaio 2022 al 1° febbraio 2023 viene offerta l'opportunità su base volontaria di sospendere anticipatamente l'attività lavorativa con il riconoscimento della prestazione ordinaria del Fondo di Solidarietà medesimo a far data dal 1° dicembre 2021 per un numero di mesi variabile in funzione della data di accesso alla Sezione Straordinaria.

A tutti coloro che opteranno per la sospensione anticipata della prestazione lavorativa con l'accesso alla Sezione Ordinaria del Fondo di Solidarietà di cui all'alinea precedente sarà corrisposto - al momento della cessazione dal servizio e accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo predetto - un incentivo, aggiuntivo a quello già previsto dall'art. 7 dell'Accordo 2 aprile 2020, pari al differenziale tra l'assegno ordinario lordo percepito durante la permanenza nella Sezione Ordinaria del Fondo di Solidarietà ed il 75% dell'ultima retribuzione lorda (calcolata come 1/13° della RAL) percepita prima dell'accesso alla Sezione Ordinaria del Fondo di Solidarietà.

Anche per effetto dell'aggiornamento della normativa sull'aspettativa di vita, l'azienda potrà anticipare corrispondentemente la cessazione dal servizio degli aderenti interessati rispetto alla data inizialmente prevista - con contestuale accesso alla sezione straordinaria del Fondo di Solidarietà – sino alla durata massima di permanenza nel Fondo di Solidarietà di 60 mesi.

#### Chiarimenti a Verbale


In coerenza con quanto già disposto con l'art. 3, comma 1, lett c), dell'Accordo 28 giugno 2014, per il periodo di sospensione dell'attività di lavoro antecedente l'ingresso nella Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà gli interessati fruiranno altresì delle seguenti misure:

- versamento all'Inps, a carico del Fondo di Solidarietà, della contribuzione correlata per tutte le giornate di sospensione dell'attività lavorativa (sia per la quota azienda che per quella lavoratore);
- nessuna riduzione nel computo del TFR;
- nessuna riduzione della contribuzione aziendale a forme di previdenza complementare;
- mantenimento di UniCA e altre coperture di natura assicurative previste per i dipendenti in servizio;
- mantenimento delle agevolazioni tempo per tempo previste per i dipendenti in servizio.

Art. 3 – Personale aderente al piano esodi Team 2023 con finestra pensionistica entro il 1° gennaio 2024.

A tutto il personale appartenente alle strutture di governo e supporto delle direzioni generali (con esclusione quindi delle strutture/figure commerciali a riporto gerarchico dei Regional Manager nonché delle strutture tecnologiche del perimetro Group Digital & Information) che maturi il requisito pensionistico sino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 8 comma 1 del Decreto Interministeriale 28 luglio 2014 n. 83486 (con ultima decorrenza del trattamento pensionistico al 1° gennaio 2024 compreso), già aderente all'art. 2 dell'Accordo 2 aprile 2020, vengono in via eccezionale riaperti i termini per l'adesione, ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo 2 aprile 2020, alla Sezione Straordinaria al Fondo di Solidarietà con permanenza nella stessa dal 1° dicembre 2021 sino alla decorrenza del primo requisito pensionistico.

In relazione a tale situazione di eccezionalità, a coloro che volontariamente presenteranno domanda irrevocabile di cessazione dal servizio con accesso alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà – fermo quanto previsto dall'art. 6 del presente Verbale e nell'Allegato 2 all'Accordo 2 aprile 2020 (Verbale sulle agevolazioni previste a favore del personale che fruisce degli assegni straordinari in forma rateale del Fondo di Solidarietà) – si applicherà il solo trattamento di incentivo previsto dall'art. 2, comma 1, dell'Accordo 2 aprile 2020 in relazione alla già intervenuta adesione al piano di esodo Team23.



#### Art. 4 - Presentazione delle domande di accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà

La presentazione delle domande per l'accesso alle prestazioni Ordinarie di cui all'art. 2 ed alle prestazioni Straordinarie di cui all'art. 3 dovranno essere formalizzate entro e non oltre il 5 novembre 2021, mediante le modalità che verranno rappresentate dall'azienda ai dipendenti interessati.

L'accettazione delle domande da parte aziendale sarà subordinata al positivo esito delle necessarie verifiche.

Resta ferma la possibilità per il personale part-time di richiedere il rientro a full time per il mese precedente l'accesso alla sezione straordinaria del Fondo di Solidarietà.

Ad esito delle adesioni, le Parti firmatarie del presente Verbale si incontreranno entro il 15 novembre 2021 per definire il verbale tecnico necessario per la trasmissione all'Inps/Fondo di Solidarietà della richiesta di attivazione della Sezione Ordinaria.

#### Art. 5 – Anticipo assunzioni da Piano Team23

In relazione al numero di coloro che aderiranno volontariamente agli anticipi di uscita previsti nel presente verbale, UniCredit si impegna ad anticipare entro il primo trimestre 2022 un numero di assunzioni – tra quelle previste dal piano Team23 per la rete commerciale per il secondo semestre del 2022 e nel 2023 – pari a una ogni due uscite anticipate intervenute nelle strutture di governo e supporto delle direzioni generali in base agli articoli che precedono: dette assunzioni verranno destinate alle strutture della rete commerciale (Filiali, anche tramite osmosi da UniDirect).

#### Raccomandazioni delle OO.SS.

Le OO.SS. firmatarie del presente Verbale raccomandano che nell'ambito del processo di assunzione di cui sopra vengano valutati, in via prioritaria, i Lavoratori/Lavoratrici a tempo determinato (cd. stagionali) attualmente in servizio presso le filiali.

Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Verbale raccomandano inoltre – sempre nell'ottica di rafforzamento della linea commerciale della banca – di valutare positivamente le richieste di trasferimento di dipendenti in carico ai diversi poli di UniDirect verso strutture operative ubicate nelle rispettive zone di origine.

#### Dichiarazioni di UniCredit

UniCredit dichiara la propria disponibilità a tener conto delle dianzi riportate raccomandazioni delle Organizzazioni Sindacali in termini sia di processi assuntivi degli attuali "stagionali", sia di valutazione – nell'ambito della gestione del turn over dei poli UniDirect e ferme le necessità organizzative aziendali – delle richieste di rientro verso unità operative ubicate nelle rispettive zone di origine, prendendo in considerazione, come elementi di priorità, l'anzianità di servizio in UCD e le domande di trasferimento giacenti al 15 novembre 2021.

#### Art. 6 – Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente verbale, restano ferme le previsioni dell'Accordo 2 aprile 2020 e relativo Allegato 2 (Verbale sulle agevolazioni previste a favore del personale che fruisce degli assegni straordinari in forma rateale del Fondo di Solidarietà).

UniCredit/Aziende del Gruppo

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNISIN

Aziende del Gruppo UniCredit perimetro Italia  
destinatario dell'Accordo sulle ricadute del Piano Team 23  
e del Verbale 21 ottobre 2021

UniCredit S.p.A.

UniCredit Services S.c.p.A.

UniCredit Leasing (S.p.A. e UCLAM)

UniCredit Factoring S.p.A.

Cordusio (Fiduciaria e Sim)

UniCredit Bank AG - Filiale Italia

    
Michel Paul

Stefano Cefaloni

